



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27/05/2020

Protocollo N° 210208

Class:A.000.01.6

Fasc.

Allegati N°2 per tot.pag. 6

Oggetto: Risposta all'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 881 del 22 aprile 2020 presentata dai Consiglieri Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda
“CORTE DEI CONTI CONTESTA AL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO DANNO ERARIALE CONSEGUENTE AD UNA VARIANTE URBANISTICA: LA GIUNTA REGIONALE EFFETTUERA' AUTONOME VERIFICHE SULLA VICENDA?”.

Al Consigliere regionale
Piero Ruzzante

Alla Consigliera regionale
Patrizia Bartelle

Alla Consigliera regionale
Cristina Guarda

e, p.c.

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale

All'Assessore regionale
ai Rapporti con il Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiliare, si trasmette la risposta approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata in oggetto, da voi presentata in data 22 aprile 2020.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
- avv. Mario Caramel -

*P.O. Rapporti con il Consiglio, nomine e atti del Presidente
dott.ssa Orsola Russo
Tel. 041/2793606-3637-3638-3643 - Fax 041/2793627
e-mail: uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CAMEL MARIO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

*Segreteria della Giunta regionale
Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - Tel. 041/2792800-2947 - Fax 041/2793627
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 881

CORTE DEI CONTI CONTESTA AL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO DANNO ERARIALE CONSEGUENTE AD UNA VARIANTE URBANISTICA: LA GIUNTA REGIONALE EFFETTUERA' AUTONOME VERIFICHE SULLA VICENDA?

presentata il 22 aprile 2020 dai Consiglieri Ruzzante, Bartelle e Guarda

Premesso che:

- si apprende dalla recente cronaca giornalistica locale dell'intervenuta contestazione da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale di una ipotesi di danno erariale a carico di amministratori e funzionari del comune di Villanova di Camposampiero (PD);
- secondo quanto è dato leggere, la vicenda che ha dato luogo alla contestazione da parte del Giudice contabile, da quanto consta sulla scorta di esposti presentati da Consiglieri comunali del predetto ente locale, trarrebbe origine nel 2014 e in relazione all'iter seguito e alle risultanze dello stesso in ordine ad una richiesta di variazione al Piano regolatore generale presentata dall'allora società Padoa S.p.A., oggi Kioene S.p.A., al fine di poter ampliare un complesso di lavorazione carni insistente in comune di Villanova di Camposampiero (PD), previa, appunto variazione urbanistica con passaggio da classificazione in zona agricola a zona industriale;

Rilevato che la delibera di variante di cui in premessa veniva adottata dal Consiglio comunale dell'ente competente nel 2015, ex artt. 8 del Dpr n.160/2010 e 4 della legge regionale n. 55/2012: in particolare, tale ultima disposizione di legge, rubricata "Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale", stabilisce, nel prescrivere lo Sportello Unico delle Attività Produttive debba procedere a convocare una Conferenza di servizi funzionale alla procedura autorizzatoria, al comma 4 prescrive che "la conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni." In effetti,

in sede di conferenza di servizi decisoria¹ risulta assunto il parere² pervenuto dall'amministrazione regionale che si esprime nel senso della non assoggettabilità del progetto alla procedura di V.A.S. "in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente".

Richiamato l'art. 6 della legge regionale n.11/2004, al comma 1, pone quale elemento cardine ed essenziale, la cui valutazione dunque non può essere apodittica, degli accordi tra soggetti pubblici e privati, la sussistenza di un rilevante interesse pubblico;

Considerato che:

- nel caso di specie e nel contesto della convenzione accessiva³ al provvedimento di variazione urbanistica in discorso, il rilevante interesse pubblico appare valutato in forza di quello che appare un eccessivo sbilanciamento rispetto alle esigenze della società proponente: "che l'amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto si ravvisa una convergenza tra l'interesse privato a conseguire l'intervento edificatorio richiesto e l'interesse collettivo finalizzato ad una migliore e più razionale accessibilità dell'azienda dalla S.P. 11 via Caltana unito allo sviluppo dell'imprenditorialità quale fattore di crescita e sviluppo della comunità locale;"

- da quanto risulta, la variante in commento è intervenuta a ridosso del centro abitato e ricade nell'agro centuriato romano con vincolo archeologico, dunque la stessa non può dirsi di scarso impatto urbanistico ed ambientale;

Ritenuto che l'intervento della sezione regionale della Corte dei Conti nella vicenda in oggetto parrebbe attestarsi sulla contestazione, a danno del comune, dell'esatta quantificazione economica degli oneri di urbanizzazione primaria e, fatto salvo quanto emergerà a seguito della definizione del giudizio, in uno alle circostanze sopra segnalate, è tale meritare un approfondimento sull'intera vicenda procedimentale da parte dell'amministrazione regionale, che nel contesto in discorso è intervenuta attraverso il parere sopra indicato, e ciò in considerazione delle finalità che presidiano la propria normativa di settore e compendiate all'art.8 dello Statuto regionale.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri

interrogano la Giunta regionale

per sapere se, con riferimento a quanto sopra esplicitato, intenda attivare o meno una propria autonoma verifica.

1

http://www.comune.villanova.pd.it/c028104/images/PIANIFICAZIONE%20TERRITORIO/SUAP_Padoa%20Eccellenza/verbale%20CdS%20decisoria.pdf

2 https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=5113b14f-fcc1-4049-ab5b-754bca855dfe&groupId=311430

3

http://www.comune.villanova.pd.it/c028104/images/PIANIFICAZIONE%20TERRITORIO/SUAP_Padoa%20Eccellenza/schema%20convenzione-Art.%208.pdf



Proposta n. 854 / 2020

PUNTO 44 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 26/05/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 74 / IIM del 26/05/2020

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 881 del 22 Aprile 2020 presentata dai Consiglieri Piero RUZZANTE, Patrizia BARTELLE e Cristina GUARDA avente per oggetto "CORTE DEI CONTI CONTESTA AL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO DANNO ERARIALE CONSEGUENTE AD UNA VARIANTE URBANISTICA: LA GIUNTA REGIONALE EFFETTUERA' AUTONOME VERIFICHE SULLA VICENDA?".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 881 del 22 Aprile 2020 presentata dai Consiglieri Piero RUZZANTE, Patrizia BARTELLE e Cristina GUARDA avente per oggetto "CORTE DEI CONTI CONTESTA AL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO DANNO ERARIALE CONSEGUENTE AD UNA VARIANTE URBANISTICA: LA GIUNTA REGIONALE EFFETTUERA' AUTONOME VERIFICHE SULLA VICENDA?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

“La Federazione dei Comuni del Camposampierese, con nota prot. n. 20223 del 23/07/2014, acquisita al protocollo regionale al n. 320303 del 28/07/2014, inoltra all'amministrazione regionale la richiesta di Verifica di Assoggettabilità per SUAP concernente l'ampliamento dello stabilimento produttivo di lavorazione carni, a tale data di proprietà della Ditta Padoa s.p.a., ubicato in Villanova di Camposampiero (PD).

La variante urbanistica in argomento è stata esaminata in data 23.10.2014 dagli uffici regionali competenti che, con la relazione istruttoria n. 9, hanno ritenuto che il progetto non dovesse essere sottoposto a valutazione ambientale strategica in quanto lo stesso “non determina effetti significativi sull'ambiente”.

Tale è infatti la conclusione finale cui perviene la relazione, dopo aver analizzato la documentazione trasmessa dal Comune di Villanova di Camposampiero, esaminati e fatti propri i pareri acquisiti in fase istruttoria, del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto – espresso con nota prot. n. 0014526 del 04/09/2014, acquisita al prot. regionale n. 381766 del 11/09/2014, e dell'Arpav di Padova, espresso con nota prot. n. 83912 del 25/08/2014 acquisito al prot. regionale n. 357584 del 26/08/2014, e sulla base di autonome valutazioni e considerazioni.

Dalla documentazione comunale analizzata, in particolare dal rapporto ambientale preliminare, emergeva l'esistenza di una criticità che riguardava l'interferenza delle attività collegate all'attività produttiva con la viabilità ordinaria che collega i Comuni contermini, ovvero la Strada provinciale n.11 “Sant'Andrea”.

Le situazioni di pericolo per la viabilità lungo la SP 11 di “S.Andrea” erano dovute all'assenza nello stabilimento di un'area di attesa per l'ingresso dei mezzi pesanti che poteva causare rallentamenti, fino anche all'interruzione della circolazione sulla grande arteria.

Inoltre la necessità di separare il parcheggio delle autovetture dei dipendenti dallo stabilimento di produzione e dall'area di carico e scarico dei mezzi pesanti, induceva gli addetti a parcheggiare le autovetture fino al ciglio della suddetta SP 11, generando ulteriori situazioni di pericolo per la viabilità cittadina.

Il progetto planivolumetrico presentato poneva dichiaratamente, fra gli obiettivi principali, quello di definire un nuovo assetto distributivo dei percorsi, differenziando gli accessi per i mezzi pesanti, per le autovetture dei dipendenti, e creando dei percorsi pedonali per raggiungere il luogo di lavoro in completa sicurezza.

Emergeva quindi dalla proposta, e come tale è stato riconosciuto in sede di esame di verifica di assoggettabilità ambientale, che il beneficio di questa nuova distribuzione avrebbe riguardato tutta la collettività sia in termini di sicurezza stradale che di migliore qualità dell'aria e di maggiore comfort acustico. A questo proposito si legge nella relazione regionale che “La viabilità lungo la Strada Provinciale, grazie alla realizzazione degli accessi differenziati tra mezzi pesanti, pedoni ed autoveicoli, otterrà un miglioramento, ovvero non si verificheranno più le attuali interruzioni per la sosta e la manovra dei mezzi pesanti. L'aumento del numero di mezzi dovuti alla maggiore superficie produttiva, verrà assorbito dalla suddetta infrastruttura senza particolari problematiche.”

Nel garantire la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica è dunque ravvisabile il rilevante interesse pubblico del progetto, in aggiunta all'interesse sociale derivante dall'incremento occupazionale conseguente all'ampliamento dello stabilimento e delle attività produttive.

Ancora dal progetto emergeva che l'ampliamento del fabbricato produttivo, al di fuori del centro urbano del Comune, risultava in aderenza rispetto alla zona produttiva esistente.



In particolare l'ambito complessivo d'intervento, pari a mq 15'370, di cui una parte ricadente nel PRG vigente nella ZTO D, una parte in ZTO C1.1 e la maggior parte in ZTO E, evidenziava che la superficie coperta del nuovo fabbricato produttivo era di mq 4'989, ovvero pari a circa il 30% della superficie fondiaria, proporzioni che dimostravano che l'intervento proposto era stato ponderato e sviluppato per risolvere soprattutto le criticità legate alla viabilità, per consentire uno sviluppo ordinato dell'azienda esistente, nel rispetto della sostenibilità ambientale e paesaggistica.

Anche per quest'ultimo aspetto, lo sviluppo planimetrico ed architettonico risultava essere stato effettuato partendo dalla peculiarità del territorio in esame, nel quale sono ben evidenti i segni del Graticolato Romano.

La relazione regionale a questo proposito riconosce che "in fase progettuale si è cercato di valorizzare questi segni, compatibilmente con i vincoli progettuali e produttivi, prevedendo uno sviluppo volumetrico che legasse l'esistente con le esigenze di sviluppo produttivo e di adeguamento delle normative europee. Per i nuovi volumi sono previste opere di mitigazione sia direttamente sulla "pelle" dell'edificio, sia lungo tutto il perimetro dell'ambito di intervento. In particolare la piantumazione lungo i confini laterali e nell'asse centrale di ingresso, di filari di alberi di diverse specie a seconda dell'effetto mitigativo ricercato, oltre ad ottenere una valorizzazione degli assi della centuriazione romana, determinano una cornice di verde che chiude la quinta sul paesaggio agricolo."

A completezza, la relazione regionale, prima della conclusione finale riportata in apertura, riferisce: "Le analisi ambientali e sociali affrontate nella valutazione hanno dimostrato che la realizzazione del nuovo fabbricato produttivo in aderenza ad uno già esistente in corso di costruzione, non determina effetti significativi sull'ambiente, rispetto allo scenario attuale, portando invece benefici sulla componente della viabilità e del sociale. In fase di realizzazione dell'intervento oltre alle opere di mitigazione/compensazione previste dal Rapporto Ambientale Preliminare, dovranno essere recepite anche le indicazioni e/o prescrizioni riportate nei pareri delle Autorità Ambientali sopra citati.."

Quanto sopra esposto in ordine alla completezza della valutazione regionale, per quanto attiene alle competenze della Commissione regionale per la valutazione ambientale strategica e all'apprezzamento del rilevante interesse pubblico dell'intervento, nulla invece può essere riferito in ordine alla corretta quantificazione economica degli oneri di urbanizzazione primaria effettuata dall'amministrazione comunale, presumibile oggetto di contestazione della Corte dei Conti, in quanto trattasi di aspetto di natura urbanistica e di esclusiva competenza comunale."

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -

